



Negli ultimi anni abbiamo assistito all'**importante azione di controllo** intrapresa dall'amministrazione finanziaria nei confronti delle **realità sportive dilettantistiche** finalizzata ad intercettare e neutralizzare le ipotesi di abuso della disciplina fiscale agevolativa prevista in favore di tali enti.

Con la [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/10](#) e quella della [Guardia di Finanza n. 1/08](#), infatti, per la prima volta sono state espressamente previste quote di verifiche e accertamenti a carico degli enti non commerciali, dedicando specifica attenzione alle realtà **associative sportive** giudicate come **fenomeni ad alto rischio evasione**.

Le società sportive dilettantistiche, rientrando dal punto di vista della classificazione fiscale tra gli **enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR**, sono andate inizialmente esenti da queste prime ondate di controlli ma, data l'**applicabilità delle medesime agevolazioni fiscali riservate alle associazioni** sportive dilettantistiche, si è estesa anche nei loro riguardi l'attività di verifica.

Le esperienze accertative rilevate sul territorio nazionale, ad onore del vero, sono ancora poche e ciò si spiega con la **complessa atipicità** che contraddistingue questi soggetti: enti non commerciali il cui reddito viene determinato con l'applicazione di alcune agevolazioni proprie degli enti non commerciali a carattere associativo.

Nelle verifiche che si è avuto modo di visionare, gli approcci accertativi avuti dall'amministrazione finanziaria, necessariamente, partivano da **presupposti diversi** rispetto a

quelli avuti nei confronti delle asd ma finalizzati a riscontrare le **medesime violazioni e con simili conseguenze** in termini di recupero d'imposta.

Le **prime verifiche sono di carattere squisitamente formale** e rivolte all'accertamento della natura giuridica del soggetto sottoposto al controllo, riscontro determinante ai fini dell'individuazione delle norme che disciplinano gli **obblighi di tenuta delle scritture contabili**

Il primo atto che viene sottoposto a minuzioso controllo è lo **statuto della società**.

Ai fini della corretta qualificazione giuridica e fiscale come ente sportivo dilettantistico è, infatti, necessario che la società si sia dotata di uno **statuto contenente i requisiti di cui all'art. 90, commi 17 e 18 della L. 289/03,** indispensabili ai fini del corretto perfezionamento della natura sportivo dilettantistica dell'ente certificata dall'**iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche** tenuto presso il CONI.

Il riscontro da parte dei verificatori **dell'assenza di questi presupposti** determina il probabile **disconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali derivanti da questo status**

Oltre che rispettoso dell'art. 90 cit., lo statuto delle **società sportive dilettantesche che intendono usufruire della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici** incassati per i servizi sportivi resi nei confronti di soggetti tesserati alle medesime organizzazioni nazionali alle quali la società è affiliata, **previsto dall'art. 148**

, comma 3 del TUIR, deve essere anche rispettoso delle

**clausole previste al comma**

8 della medesima norma, circostanza più volte confermata dalla medesima amministrazione finanziaria in numerosi documenti di prassi (uno fra tutti la Circ. 21/E/03).

Negli accertamenti esaminati la riscontrata carenza di previsioni statutarie quali **l'intrasmissibil**

**ità della quota societaria per atto tra vivi e la non rivalutabilità della stessa o la previsione del voto singolo e non per quote,**

contrariamente a quanto invece espressamente previsto dalla normativa civilistica in materia societaria, ha portato l'amministrazione finanziaria a

**un immediato recupero a tassazione dei corrispettivi specifici incassati dalla SSD** se originariamente considerati dalla stessa de-commercializzati.

Oltre poi alle ordinarie verifiche in merito **all'invio del modello EAS** o al rispetto **dell'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni in contanti**

disposto dall'art. 25 della L. 133/99 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che utilizzano il regime fiscale di cui alla legge 398/91, merita un cenno particolare l'approccio assunto dai verificatori in merito all'imposta sul valore aggiunto.

Nonostante **la prassi** abbia ormai portato a considerare generalmente **non assoggettabili ad imposizione ai fini iva i corrispettivi specifici**

incassati dalle SSD per i corsi sportivi nei confronti di tesserati alla medesima organizzazione a carattere nazionale alla quale è affiliata la società

**ex art. 4, comma 4 DPR. 633/72**

, norma speculare nel contenuto all'art. 148 TUIR prima ricordato, in realtà

**l'Agenzia delle Entrate in sede ispettiva opera un'indagine di carattere diverso**

**verificando l'esenzione per attività didattica dei corrispettivi per i corsi sportivi, in virtù della previsione contenuta all'interno dell'art. 10, comma 20 del TU iva.**

Un simile approccio lascia molte **incertezze in merito** alla posizione dell'amministrazione finanziaria sulla **legittima applicabilità**

**in senso estensivo alle SSD, enti commerciali, dell'agevolazione prevista espressamente dall'art. 4 cit, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, trattandosi di**

**un'imposta di origine e disciplina comunitaria che viene a livello interno, per il tramite del comma 1 dell'art. 90 cit, applicata anche alle SSD**